



*Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva Mab Sila*

DETERMINAZIONE n. 292 del 07.11.2023

OGGETTO: Approvazione schema protocollo d'intesa con l'associazione Maria Tarsitano ODV.

L'anno **duemilaventitrè** addì **sette** del mese di **novembre** presso la sede amministrativa e legale dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc.

IL DIRETTORE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, recante l'istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell'Ente Parco;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il quale il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila;

Visto il Contratto di lavoro dirigenziale stipulato tra il Presidente dell'Ente Parco, Dott. Francesco Curcio, ed il Direttore, Arch. Ilario Treccosti, per il periodo compreso dal 01.03.2023 al 28.02.2028;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 05 del 28.02.2023, approvato con nota prot. n. 54137 del 05.04.2023 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in atti all'Ente Parco al prot. n. 2030 del 06.04.2023;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le pubbliche amministrazioni ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Evidenziato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 “... *omissis*... *gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale...omissis*... comma 1 lett. a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; ... comma 1 lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che l'Ente Parco Nazionale della Sila:

- gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della legge 6 dicembre 1991, n° 394;
- rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali;
- ha estremo interesse che vengano implementate le attività di soccorso nel proprio territorio al fine di garantire un livello di sicurezza più alto possibile ai visitatori del Parco;

Dato atto, altresì, che, nello specifico, l'Associazione “Maria Tarsitano ODV” svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- servizi sanitari a mezzo ambulanza, trasporto infermi, trasporto organi, trasporto sangue, emodializzati, assistenza anziani, trasporto farmaci, nonché il trasporto e l'accompagnamento di persone diversamente abili, servizio di taxi sanitario e navetta;

Visto che l'Ente Parco Nazionale della Sila con nota trasmessa al Comune di San Giovanni in Fiore, prot. n. 2691 del 16/05/2023, ha chiesto l'autorizzazione per la concessione di alcuni locali del Corpo B siti presso la sede Ente Parco Nazionale della Sila, in comodato d'uso gratuito all'Associazione “Maria Tarsitano ODV”, al fine di garantire, in caso di emergenza, su tutto il territorio di Lorica, il servizio di autoambulanza;

Visto che con Delibera di Giunta n. 85 del 26/06/2023 il Comune di San Giovanni in Fiore ha concesso all' Ente Parco Nazionale della Sila l'autorizzazione richiesta con nota 2691/2023;

Visti i compiti e le finalità dell'Associazione "Maria Tarsitano ODV" definiti dallo Statuto, la quale avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale.

Rilevato che al fine di implementare le attività di soccorso nel territorio del Parco e quindi garantire un livello di sicurezza più alto possibile ai visitatori del Parco, si richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 26 dello Statuto dell'Ente e delle direttive del Ministero dell'Ambiente – D.P.N. n.12028 del 13.5.2005 e n. 24712 del 04.10.2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale;

DETERMINA

1. **La premessa** narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** dell'istruttoria alla Determinazione predisposta dal dott. Giuseppe Luzzi, allegato alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
3. **Di approvare** lo schema di protocollo d'intesa da stipulare con l'Associazione "Maria Tarsitano ODV" e l'Ente Parco Nazionale della Sila (all.1);
4. **Di dare atto**, che non essendo prevista apposita copertura finanziaria sui fondi di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2023, l'Ente Parco non è in grado al momento di supportare economicamente le attività dell'Associazione "Maria Tarsitano ODV".
5. **Di dare atto**, altresì, che, qualora vi sia la disponibilità finanziaria, l'Ente prevederà nei futuri bilanci di previsione una somma da destinare al finanziamento delle attività dell'Associazione pari ad almeno € 2.000,00 annuali.

Direttore

Arch. Ilario Treccosti





*Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila*

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE

Oggetto: *Approvazione schema protocollo d'intesa con l'associazione Maria Tarsitano ODV.*

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le pubbliche amministrazioni ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Evidenziato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 "... omissis... gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale... omissis... comma 1 lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; ... comma 1 lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione

G.L.

e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che l'Ente Parco Nazionale della Sila:

- gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della legge 6 dicembre 1991, n° 394;
- rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali;
- ha estremo interesse che vengano implementate le attività di soccorso nel proprio territorio al fine di garantire un livello di sicurezza più alto possibile ai visitatori del Parco;

Dato atto, altresì, che, nello specifico, l'Associazione “Maria Tarsitano ODV” svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- servizi sanitari a mezzo ambulanza, trasporto infermi, trasporto organi, trasporto sangue, emodializzati, assistenza anziani, trasporto farmaci, nonché il trasporto e l'accompagnamento di persone diversamente abili, servizio di taxi sanitario e navetta;

Visto che l'Ente Parco Nazionale della Sila con nota trasmessa al comune di San Giovanni in Fiore, prot. n. 2691 del 16/05/2023, ha chiesto l'autorizzazione per la concessione di alcuni locali del Corpo B siti presso la sede Ente Parco Nazionale della Sila, in comodato d'uso gratuito all'Associazione “Maria Tarsitano ODV”, al fine di garantire, in caso di emergenza, su tutto il territorio di Loriga, il servizio di autoambulanza;

Visto che con Delibera di Giunta n. 85 del 26/06/2023 il comune di San Giovanni in Fiore ha concesso all'Ente Parco Nazionale della Sila l'autorizzazione richiesta con nota 2691/2023;

Visti i compiti e le finalità dell'Associazione “Maria Tarsitano ODV” definiti dallo Statuto, la quale avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non

ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale.

Rilevato che al fine di implementare le attività di soccorso nel territorio del Parco e quindi garantire un livello di sicurezza più alto possibile ai visitatori del Parco, si richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 05 del 28.02.2023, approvato con nota prot. n. 54137 del 05.04.2023 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in atti all'Ente Parco al prot. n. 2030 del 06.04.2023;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, lo scrivente propone:

1. **Di prendere atto** dell'istruttoria alla Determinazione predisposta dal dott. Giuseppe Luzzi, allegato alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. **Di approvare** lo schema di protocollo d'intesa da stipulare con l'Associazione "Maria Tarsitano ODV" e l'Ente Parco Nazionale della Sila (all.1);
3. **Di dare atto**, che non essendo prevista apposita copertura finanziaria sui fondi di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2023, l'Ente Parco non è in grado al momento di supportare economicamente le attività dell'Associazione "Maria Tarsitano ODV".
4. **Di dare atto**, altresì, che, qualora vi sia la disponibilità finanziaria, l'Ente prevederà nei futuri bilanci di previsione una somma da destinare al finanziamento delle attività dell'Associazione pari ad almeno € 2.000,00 annuali.

Il Responsabile del procedimento
(dott. Giuseppe Luzzi)





Allegato n. 1

SCHEMA
PROTOCOLLO D'INTESA
tra
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
e
Associazione "Maria Tarsitano ODV"

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le pubbliche amministrazioni ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Evidenziato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 "... omissis... gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale... omissis... comma 1 lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; ... comma 1 lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Dato atto che l'Ente Parco Nazionale della Sila:

- gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della legge 6 dicembre 1991, n° 394;
- rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali;
- ha estremo interesse che vengano implementate le attività di soccorso nel proprio territorio al fine di garantire un livello di sicurezza più alto possibile ai visitatori del Parco;

Dato atto, altresì, che, nello specifico, l'Associazione “Maria Tarsitano ODV” svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- servizi sanitari a mezzo ambulanza, trasporto infermi, trasporto organi, trasporto sangue, emodializzati, assistenza anziani, trasporto farmaci, nonché il trasporto e l'accompagnamento di persone diversamente abili, servizio di taxi sanitario e navetta;

Rilevato, altresì, che:

- con nota trasmessa al comune di San Giovanni in Fiore, prot. n. 2691 del 16/05/2023, si chiedeva l'autorizzazione per la concessione di alcuni locali del Corpo B siti presso la sede Ente Parco Nazionale della Sila, in comodato d'uso gratuito all'Associazione “Maria Tarsitano ODV”, al fine di garantire, in caso di emergenza, su tutto il territorio di Lorica, il servizio di autoambulanza;
- con Delibera di Giunta n. 85 del 26/06/2023 il comune di San Giovanni in Fiore concedeva all'Ente Parco Nazionale della Sila l'autorizzazione richiesta con nota 2691/2023;

Tutto ciò premesso

TRA

l'Ente **Parco Nazionale della Sila** con sede in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale s.n.c., P. IVA 02583110792, rappresentato dal Presidente dott. Francesco Curcio domiciliato presso l'Ente Parco Nazionale della Sila, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente

E

l'**Associazione “Maria Tarsitano ODV”** con sede in Lorica, cf: 987600782 e qui rappresentata dal Presidente p.t. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ ,

si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente intesa è la formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra i firmatari finalizzato ad interventi da parte dell'Associazione “Maria Tarsitano ODV” mirati al miglioramento della sicurezza dei fruitori del territorio del Parco Nazionale della Sila (turisti, sciatori, bikers, escursionisti in varie discipline, raccoglitori di funghi, ecc. ecc.)

Art. 2 Compiti ed obblighi dei Soggetti Convenzionati

L'Ente **Parco Nazionale della Sila** si impegna a:

- a. concedere in comodato d'uso gratuito per cinque anni il locale ubicato al corpo B della sede del Parco Nazionale della Sila - come da planimetria allegata al presente protocollo - per le attività istituzionali, con l'autorizzazione ad esporre all'esterno il logo dell'Associazione **“Maria Tarsitano ODV”** al fine di facilitarne l'individuazione e una targa indicante gli estremi del protocollo d'intesa con l'Ente stesso;
- b. contribuire, ove finanziariamente possibile, alle attività dell'Associazione “Maria Tarsitano ODV.

L' **Associazione “Maria Tarsitano ODV”** si impegna a:

- c. fornire soccorso sul territorio del Parco Nazionale della Sila qualora le necessità lo richiedano e anche mediante comunicazione telefonica da parte del Parco Nazionale della Sila al 118;
- d. individuare e trasmettere, a tale scopo, i nominativi dei responsabili nonché fornire mensilmente il registro dei volontari reperibili ove presente;
- e. realizzare ed a moltiplicare le proprie iniziative di sensibilizzazione alla cultura della prevenzione degli incidenti in montagna e dei suoi pericoli;
- f. fornire adeguata visibilità alla collaborazione con il Parco Nazionale della Sila nell'ambito di pubblicazioni e di partecipazione a convegni con tema le attività oggetto di collaborazione;
- g. non ledere in alcun modo l'immagine ed il patrimonio dell'Ente Parco e a non porre in essere comportamenti contrari alla finalità dello stesso nello svolgimento di tutte le sue attività;
- h. partecipare agli incontri informativi e formativi promossi dall'Ente Parco;
- i. partecipare a supporto del Parco Nazionale della Sila a tutte le iniziative organizzate dal medesimo;
- j. contribuire al miglioramento continuo della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse utilizzate e dei servizi erogati;
- k. divulgazione del materiale promozionale ed informativo fornito dell'Ente Parco;
- l. tenere aggiornato l'inventario dei beni eventualmente forniti dall'Ente Parco, sui quali ove possibile dovrà comparire il logo del Parco, ed a esporlo a semplice richiesta dei funzionari dell'Ente Parco;

m. aderire al progetto “*Plastic free e porta nello zaino la borraccia del parco*” giusta deliberazione Commissariale n. 8 dell’08.04.2019 e determinazione del Direttore f.f. n. 121 dell’08.04.2019;

Art. 3 Tempi di attuazione

La presente intesa è da considerarsi attiva a partire dal momento della sottoscrizione ed avrà validità **cinque anni**, a meno di eventuale, motivato ritiro di uno o di entrambi i soggetti, con preavviso di tre mesi. Nel caso di rescissione anticipata dell’accordo tutte le iniziative congiunte in corso dovranno essere regolarmente portate a termine. Entrambe le parti si impegnano alla risoluzione della presente convenzione qualora sopraggiungessero motivate esigenze da parte dell’Ente di tornare nel pieno possesso del locale concesso in uso.

Art. 4 Elementi economico/finanziari

Non essendo prevista apposita copertura finanziaria sui fondi di Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2023, l’Ente Parco non è in grado al momento di supportare economicamente le attività dell’Associazione **“Maria Tarsitano ODV”**.

L’Ente Parco Nazionale della Sila, qualora vi sia la disponibilità finanziaria, prevederà nei futuri bilanci di previsione una somma da destinare al finanziamento delle attività dell’Associazione pari ad almeno € 2.000,00 annuali.

La medesima associazione potrà accedere alle forme di finanziamento previste per le associazioni secondo le modalità previste per legge.

Art. 5 Comunicazione

Eventuale materiale informativo da predisporre sono a carico di entrambi i sottoscrittori del presente protocollo, mentre i contenuti scientifici sono a carico dell’Associazione “Maria Tarsitano ODV”. La divulgazione sarà a carico di entrambi i soggetti;

Art. 6 Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal Presidente Antonio Basile sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e secondo le norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati per l’Ente Parco Nazionale della Sila è il Direttore Arch. Ilario Treccosti e per l’Associazione il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Antonio Basile.

Art. 7 Modifiche al protocollo

Qualunque modifica al presente protocollo non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lorica, lì

Il Presidente Associazione
“Maria Tarsitano ODV”

Il Presidente E.P.N.S.
Dott. Francesco Curcio

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria E.F. 2023.

Lorica li 07 novembre 2023



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(Dott.ssa Barbara Carelli)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Lorica li 07 novembre 2023



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giuseppe Luzzi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente Parco Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lorica li 09 novembre 2023



L'INCARICATO
(Dott.ssa Anna Stefanizzi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

Copia digitale della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell'Ente.

Lorica li 09 novembre 2023



L'INCARICATO
(Dott.ssa Anna Stefanizzi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93